



Documentazione informativa

redatta ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del Decreto Ministeriale n. 437/1998

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891
Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2
Capitale sociale € 185.180.541
Codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Banco Popolare Soc. Coop.
www.creberg.it

Cariche sociali, direzione generale e società di revisione al 21.10.2010	3
--	---

Convocazione di assemblea	4
---------------------------	---

Parte ordinaria

Relazione del consiglio di amministrazione sulle proposte all'assemblea dei soci	8
--	---

Parte straordinaria

Relazione del consiglio di amministrazione sulle proposte modifiche allo statuto sociale	16
--	----

Proposte di modifica allo statuto sociale del Credito Bergamasco S.p.A.	20
---	----

Relazione del collegio sindacale	47
----------------------------------	----



Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Amministratore Delegato

Consiglieri

Consiglio di Amministrazione

Cesare Zonca *

Franco Menini *

Guido Crippa *

Bruno Pezzoni *

Renzo Capra

Emanuele Carluccio

Massimo Cincera

Maria Luisa Di Battista

Giovanni Dotti

Maurizio Faroni

Giacomo Gnutti

Romolo Lombardini

Paolo Longhi

Alberto Motta

Antonio Percassi

Mario Ratti *

Presidente

Sindaci effettivi

Collegio Sindacale

Giovanni Tantini

Fabio Bombardieri

Paolo Moro ^

Renato Salerno

Antonio Zini

Direttore Generale

Giorgio Papa °

Condirettore Generale Vicario

Annunzio Bacis

Vice Direttore Generale

Maurizio Castelli

Segretario Generale

Angelo Piazzoli §

**Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari**

Giacomo Terzi

Società di Revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A.

* Membro del comitato esecutivo.

Al comitato esecutivo sono attribuiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, locazioni immobiliari.

° In aggiunta alle attribuzioni spettanti ai sensi degli articoli 27 e 29 dello statuto sociale, al Direttore Generale sono conferiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, tassi e condizioni, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni.

§ Segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

^ Subentrato dal 25 settembre 2010.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, Sala “Traini” con ingresso da Via S. Francesco d’Assisi 8, per il giorno

22 dicembre 2010 alle ore 9.00 in prima convocazione

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 dicembre 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) nomina di amministratori, previa determinazione del loro numero;
- 2) integrazione del collegio sindacale con la nomina e la determinazione della relativa durata in carica di sindaci effettivi e supplenti;
- 3) revisione delle determinazioni concernenti:
 - a) il compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell’art. 17, 1° comma, dello statuto sociale, per l’esercizio 2010;
 - b) il compenso ai componenti il comitato dei controlli interni per l’esercizio 2010;
 - c) la medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari.

Parte straordinaria

- 1) modifiche statutarie:
 - a) proposta di modifica degli artt. 7, 8, 9, 13, 17, 22, 24 e 31 dello statuto sociale;
 - b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.

Avranno diritto di intervenire all’assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale ^(*) - copia della comunicazione per l’intervento in assemblea inoltrata alla società, ai sensi della normativa vigente, dall’intermediario incaricato.

I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere l’effettuazione della comunicazione per l’intervento in assemblea.

L’esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all’Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035 393061).

Si raccomanda di avanzare richiesta per l’intervento in assemblea anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della comunicazione effettuata dall’intermediario e di un documento di identificazione.

I signori azionisti che non volessero partecipare di persona possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, *“ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto di intervenire. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.”* Il modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari autorizzati.

Si informa che le azioni ordinarie emesse sono n° 61.726.847 ed ognuna di esse dà diritto ad un voto.

La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini stabiliti dalla normativa in vigore, potranno essere richieste presso tutte le filiali della banca e presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it); la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it.

Con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea / parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, dello statuto sociale, *“per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa di legge e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti”*; a tal fine le proposte di nomina dei candidati - i quali dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti per ricoprire la carica – saranno presentate da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale ^(**).

Il presidente
avv. Cesare Zonca



^(*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: *“Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili”*.

^(**) Quota determinata da Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, rubricata *“Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo”*.



PARTE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI



Le seguenti informazioni – riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 22 dicembre 2010 – vengono operate, ove occorra, anche ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5.11.1998.

* * * * *

1. Nomina di amministratori, previa determinazione del loro numero

Signori Soci,

con missiva datata 24 maggio 2010 e ricevuta il 26 maggio 2010, il dott. Italo Calegari ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione di Credito Bergamasco, con la conseguente necessità di provvedere alla sua sostituzione.

Nella seduta del 7 giugno 2010, il consiglio di amministrazione ha provveduto alla cooptazione del dott. Paolo Longhi con scadenza, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla prima assemblea dei soci successiva.

Si rammenta al riguardo quanto dispone l'art. 13, commi 13 e 14, dello statuto sociale:

“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista”.

Tutto ciò premesso,

- in considerazione dell'impossibilità di ricorrere ai nominativi dei non eletti appartenenti alla lista a suo tempo depositata dal socio di maggioranza Banco Popolare;
- in accordo con la Capogruppo;

al fine di integrare l'organo amministrativo a seguito delle predette dimissioni, il consiglio di amministrazione propone l'elezione ad amministratore – fino all'assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 – del dott. Paolo Longhi (per conferma della cooptazione), nato a Bergamo il 3 marzo 1953, domiciliato per la carica in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, codice fiscale LNGPLA53C03A794K.

In proposito, si precisa che, con riferimento al candidato, è stata depositata la documentazione richiamata dall'art. 13, comma 6, dello statuto sociale, costituita da

- il curriculum professionale, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, ivi compresa la dichiarazione inerente il possesso del requisito di indipendenza ai sensi di legge;
- la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura.

Nell'evidenziare come, dalla documentazione prodotta e depositata, si evinca che il predetto candidato a sostituire l'amministratore cessato dall'incarico è attualmente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, si segnala in particolare che il dott. Paolo Longhi – 57 anni, laureato in giurisprudenza, importante esponente dell'imprenditoria bergamasca – ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione delle società di famiglia Italfim S.p.A., Fils Fabbrica Italiana Lamiere Stirate S.p.A. e Longhi & C. Officine Riunite S.p.A., nonché di Tecnologie Meccaniche S.p.A. di Jesi.

Signori Soci,

avendo l'assemblea – nella seduta del 17 aprile 2010 – riconfermato in 16 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, siete pertanto chiamati – previa eventuale rideterminazione del numero – alla nomina di amministratore che resterà in carica sino al termine del periodo per il quale era stato nominato l'amministratore sostituito, e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2010.

2. Integrazione del collegio sindacale con la nomina e la determinazione della relativa durata in carica di sindaci effettivi e supplenti

Signori Soci,

siete stati convocati in assemblea ordinaria anche al fine di provvedere all'integrazione del collegio sindacale – con la nomina e la determinazione della relativa durata in carica di sindaci effettivi e supplenti – resasi necessaria a seguito

- della rinuncia da parte del dott. Stefano Berlanda – comunicata con missiva datata 24 settembre 2010 e pervenuta alla società in pari data – all'incarico di sindaco supplente della banca per ragioni di carattere personale;

- della prematura scomparsa del dott. Eugenio Mercurio, che ha svolto con competenza e dedizione le funzioni di sindaco effettivo della banca dall'aprile del 2005.

Al riguardo, si precisa che – a seguito di tali eventi, in conformità alla vigente normativa – il dott. Paolo Moro (nominato sindaco supplente dall'assemblea tenutasi il 19 aprile 2008) è subentrato, con decorrenza 25 settembre 2010, nell'incarico di sindaco effettivo con scadenza sino alla successiva assemblea, chiamata in prima convocazione per il 22 dicembre 2010.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, dello statuto sociale, *“per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa di legge e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti”*; a tal fine le proposte di nomina dei candidati – i quali dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti per ricoprire la carica – saranno presentate da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (quota determinata da Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, rubricata *“Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo”*).

Signori Soci,

siete pertanto chiamati a deliberare in merito all'integrazione del collegio sindacale tramite la nomina di un sindaco effettivo ed un sindaco supplente che resteranno in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i sindaci sostituiti, e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2010.

3. Revisione delle determinazioni concernenti:

- a) **il compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale, per l'esercizio 2010;**
- b) **il compenso ai componenti il comitato dei controlli interni per l'esercizio 2010;**
- c) **la medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari**

Signori Soci,

nel rammentare che l'assemblea dei soci, tenutasi lo scorso 17 aprile 2010, ha approvato le determinazioni concernenti le politiche di remunerazione – in conformità alla normativa di vigilanza ed all'art. 17, 2° comma, dello statuto sociale – ed i provvedimenti conseguenti in ordine

- alla determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale, stabilendo – in recepimento delle indicazioni espresse in punto dalla Capogruppo – in Euro 40.000 l'importo da riconoscere a ciascuno dei consiglieri Creberg e per ciascun esercizio (2009 e 2010);
- alla determinazione del compenso ai componenti il comitato dei controlli interni per l'esercizio 2010, definendo lo stesso nell'importo (in misura fissa su base annua) pari a Euro 10.000 per il presidente del comitato ed Euro 5.000 per ciascuno degli altri componenti;
- alla revisione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari, ratificando la determinazione assunta dal consiglio di amministrazione in data 18 aprile 2009 – con la quale era stato ridotto l'importo della medaglia per ciascuna seduta e per ciascun amministratore presente da Euro 650 ad Euro 500 – disponendone la vigenza fino alla scadenza del mandato degli amministratori e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2010;

si informa come

- presso il Banco Popolare, recependo le proposte formulate dal comitato nomine e remunerazioni, il consiglio di sorveglianza abbia fornito ulteriori indicazioni sulle misure dei compensi spettanti agli organi sociali delle tre maggiori banche popolari del Gruppo (Banca Popolare di Verona SGSP, Banca Popolare di Novara e Banca Popolare di Lodi) e del Credito Bergamasco per l'esercizio 2010;
- la Capogruppo abbia pertanto diramato le indicazioni in materia alle singole banche del Gruppo sopra citate, tra cui Creberg;
- l'orientamento espresso si caratterizzi per ulteriore moderatezza degli importi da riconoscere, con l'intento di contribuire ancor più significativamente al contenimento dei costi per l'esercizio 2010 e fornire, al contempo, un ulteriore "segnale" di rigore e di sensibilità – che deve partire dai vertici delle aziende del Gruppo – verso la difficile situazione congiunturale ancora perdurante;
- la raccomandazione in discorso si sostanzi – analogamente a quanto disposto per lo stesso consiglio di sorveglianza del Banco Popolare – in una riduzione complessiva non inferiore al 10% degli importi da riconoscere a favore degli esponenti aziendali nonché delle medaglie di presenza.

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione propone – nel rispetto delle politiche di remunerazione approvate dalla predetta assemblea dei soci – di procedere ai provvedimenti conseguenti, di seguito riassunti, in recepimento delle nuove indicazioni pervenute dalla Capogruppo successivamente alla tenuta dell'assemblea Creberg del 17 aprile 2010.

a) Revisione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale, per l'esercizio 2010

Al riguardo si precisa che:

- avuti presenti i criteri e le indicazioni della Capogruppo sopra delineati e condividendo le motivazioni ad essi sottesi nonché gli obiettivi perseguiti;
- su proposta formulata dal comitato per la remunerazione di Creberg;

il consiglio di amministrazione della banca ha deliberato – nella seduta del 13 maggio 2010 – di stabilire una nuova determinazione quantitativa del compenso annuale spettante agli amministratori – ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale – per l'esercizio 2010 in Euro 36.000, in riduzione rispetto all'importo di Euro 40.000 stabilito dall'assemblea in data 17 aprile 2010, con riserva di sottoporre tale deliberazione alla prima assemblea utile per la necessaria ratifica.

Il consiglio propone quindi di ratificare la determinazione assunta lo scorso 13 maggio 2010 testé illustrata, disponendone la vigenza fino alla scadenza del mandato degli amministratori e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2010.

b) Revisione del compenso ai componenti il comitato dei controlli interni per l'esercizio 2010

Come sopra ricordato, con determinazione assembleare del 17 aprile 2010, per l'esercizio 2010 era stato stabilito quale compenso in misura fissa su base annua da riconoscere ai componenti il comitato dei controlli interni Creberg:

- Euro 10.000 al presidente del comitato;
- Euro 5.000 a ciascuno degli altri componenti.

Tenuto conto di quanto precedentemente illustrato, il consiglio di amministrazione propone di ridurre del 10% i predetti importi, riconoscendo pertanto, per l'esercizio 2010,

- Euro 9.000 al presidente del comitato dei controlli interni;
- Euro 4.500 a ciascuno degli altri componenti.

c) Revisione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari

Analogamente a quanto precisato al punto sub a), si specifica che

- avuti presenti i criteri e le indicazioni della Capogruppo sopra delineati e condividendo le motivazioni ad essi sottesi nonché gli obiettivi perseguiti;
- su proposta formulata dal comitato per la remunerazione di Creberg;

il consiglio di amministrazione della banca ha deliberato – nella seduta del 13 maggio 2010 e con decorrenza già a partire dalla seduta consiliare post assemblea del 17 aprile 2010 – di stabilire una nuova determinazione quantitativa della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze, fissandone l'importo in Euro 450

per ciascuna seduta del consiglio di amministrazione e per ciascun amministratore presente, in riduzione rispetto all'importo di Euro 500 stabilito dall'assemblea in data 17 aprile 2010, con riserva di sottoporre tale deliberazione alla prima assemblea utile per la necessaria ratifica.

Il consiglio propone quindi di ratificare la determinazione assunta lo scorso 13 maggio 2010 testé illustrata, disponendone la vigenza fino alla scadenza del mandato degli amministratori e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2010.

Signori Soci,

siete pertanto invitati ad assumere le inerenti determinazioni.

Bergamo, 21 ottobre 2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE STRAORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE



Signori Soci,

esaurita la parte ordinaria, siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare su alcune modifiche statutarie – secondo quanto propostoVi nello schema di raffronto sotto riportato che forma parte integrante della presente relazione illustrativa e fornisce un’articolata e dettagliata descrizione per ogni articolo modificando con le connesse argomentazioni giustificative – reresi necessarie e/o opportune a seguito

- dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, che ha trasposto nell’ordinamento nazionale la direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (c.d. “*shareholders’ rights directive*”);
- dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 che ha trasposto nell’ordinamento nazionale la direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Nell’occasione si prospettano alcune ulteriori modifiche:

- relative ad interventi di risistemazione delle prescrizioni statutarie al fine di recepire indicazioni della Capogruppo in tema di politiche remunerative;
- volte ad assicurare a talune disposizioni statutarie maggiore chiarezza interpretativa.

Signori Soci,

siete pertanto convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito a proposte di modifica dello statuto sociale che si articolano sulla base delle seguenti direttrici.

Modifiche attuative del decreto di recepimento della direttiva 2007/36/CE (c.d. “*shareholders’ rights directive*”)

Nel recepire la direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 – la cui *ratio* va ricercata nell’esigenza di agevolare la partecipazione alle dinamiche societarie da parte degli azionisti – il D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 riordina la disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione di strumenti finanziari e modifica in modo sostanziale il funzionamento dell’assemblea delle società quotate.

L’entrata in vigore della novella legislativa di matrice comunitaria introduce, per le società quotate in particolare, significative variazioni su taluni aspetti societari che

- determinano l'obbligatoria revisione delle disposizioni dello statuto sociale al fine di assicurarne l'adeguamento alla nuova normativa, ovvero
- demandano all'autonomia statutaria il compito di valutare l'opportunità di adottare alcune specifiche opzioni.

Le proposte di modifica in attuazione delle nuove disposizioni in discorso riguardano in particolare le seguenti prescrizioni statutarie:

- art. 7, comma 3, lett. b), in tema di soglie percentuali richieste per la convocazione dell'assemblea su iniziativa dei soci (con il rimando alla vigente normativa);
- art. 8, commi 2 e 3, con riferimento, rispettivamente, al termine entro il quale i soci sono autorizzati a richiedere un'integrazione delle materie da trattare in assemblea ed alla disciplina dell'intervento in assemblea da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto (con il rimando alla vigente normativa);
- art. 9, in materia di rappresentanza in assemblea, con rimozione del vincolo della qualità di socio in capo al rappresentante e dei limiti alla rappresentanza in capo agli esponenti aziendali ed ai dipendenti della società e delle controllate;
- art. 13, commi 4, 5 (di nuova introduzione) e 6 (ex comma 5) nonché art. 24, commi 4 e 6, riformulati al fine di recepire la vigente normativa inerente alla presentazione di liste di candidati alla carica, rispettivamente, di amministratore (art. 13) e di sindaco (art. 24).

Per completezza di informativa, occorre evidenziare che, stante l'attuale connotazione della compagine azionaria della banca – caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento che partecipa in misura rilevante al capitale sociale – si ritiene non necessario prevedere che

- l'assemblea si svolga in un'unica convocazione (facoltà prevista dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 27/2010, modificativo dell'art. 2369 del codice civile);
- l'espressione del voto possa avvenire anche in via elettronica (facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 27/2010, modificativo dell'art. 2370 del codice civile);
- la società possa richiedere, tramite la società di gestione accentrata, di identificare i propri azionisti (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2010, che ha sostituito tutto il titolo II della parte III del D.Lgs. n. 58/1998, introducendo, tra l'altro, l'art. 83-duodecies rubricato "Identificazione degli azionisti");
- sia riconosciuta una maggiorazione del dividendo dei soci che abbiano detenuto continuativamente le azioni per un determinato lasso di tempo (facoltà prevista dall'art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 27/2010, che ha introdotto l'art. 127-quater nel D.Lgs. n. 58/1998);
- l'assemblea di approvazione del bilancio possa essere convocata in una data oltre il termine "ordinario" (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) ma comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, non palesandosi particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che richiedono tale intervento (possibilità derivante dal combinato disposto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile e dall'art. 3, comma 23, del

Modifiche attuative del decreto di recepimento della direttiva 2006/43/CE (in materia di revisione legale dei conti)

Nel recepire la direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati, il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ha modificato profondamente il quadro delle fonti, raccogliendo in un unico testo normativo le disposizioni nazionali in tema di revisione.

L'analisi delle disposizioni aventi impatto sulla normativa applicabile alla banca, ha rilevato, in particolare, come

- ✱ il legislatore italiano abbia identificato (nel sistema tradizionale) il “comitato per il controllo interno e la revisione legale” – cui la direttiva attribuisce rafforzati compiti di controllo – nel collegio sindacale;
- ✱ non venga modificata la modalità di nomina della società di revisione che, per le società quotate, già era attribuita all'assemblea su proposta del collegio sindacale.

Posto che l'attuale articolato statutario non si pone in contrasto con la nuova legislazione (applicabile per rinvio ai sensi dello statuto), alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno integrare l'art. 22 dello statuto recependo le predette disposizioni e procedendo – con finalità di maggiore chiarezza e immediatezza – alla descrizione puntuale dei compiti e dei poteri del collegio sindacale previsti dalla vigente normativa in analogia alla tecnica redazionale seguita dalle altre società del Gruppo.

Altri adeguamenti

Con l'occasione sono state introdotte le seguenti modifiche:

- art. 13, comma 13 (ex comma 12), con l'opportuna esplicitazione di quali siano i requisiti di indipendenza la cui perdita determina la decadenza dall'incarico degli amministratori che, all'atto della nomina, abbiano dichiarato di esserne in possesso;
- art. 17, ultimo comma, e art. 31, in tema di riconoscimento di forme di retribuzione incentivante – nell'ambito delle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea – a favore dei componenti del consiglio di amministrazione aventi funzioni esecutive.

Da ultimo, si segnala che, per quanto riguarda l'adeguamento alle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvate con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, si procederà alle eventuali modifiche allo statuto sulla base di un progetto di intervento unitario nell'ambito del Gruppo bancario.

Signori Soci,

nell'invitarVi ad approvare le proposte modifiche statutarie sopra illustrate e meglio dettagliate nello schema di raffronto allegato, il consiglio di amministrazione chiede il mandato a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della delibera.

Bergamo, 26 agosto 2010 - 29 novembre 2010 - 7 dicembre 2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Versione attuale	Nuovo testo proposto	Motivazioni
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p><u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ</u></p> <p>Art. 1 - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.</p> <p>La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.</p> <p>Art. 2 - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.</p> <p>Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.</p> <p>Art. 4 - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.</p> <p>Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p><u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ</u></p> <p>Art. 1 - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.</p> <p>La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.</p> <p>Art. 2 - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.</p> <p>Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.</p> <p>Art. 4 - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.</p> <p>Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p>	

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Art. 6 - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Art. 6 - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;

La modifica proposta si impone alla luce dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 27/2010 che, intervenendo sul testo del primo comma, dell'art. 2367 del codice

- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino **almeno la quota di partecipazione determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare** e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro **il termine previsto dalla vigente normativa di legge e regolamentare, decorrente dalla pubblicazione sul sito internet della società** dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

civile, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ha ridotto ad un ventesimo la quota di capitale sociale richiesta per la convocazione dell'assemblea su iniziativa dei soci. La formulazione proposta, con il rinvio alla vigente normativa, è finalizzata ad evitare la necessità di ulteriori modifiche statutarie in caso di nuove variazioni delle percentuali di legge.

L'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 27/2010 ha riformulato l'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (nel prosieguo, anche solo Tuf), elevando a dieci giorni l'ordinario termine entro il quale è concesso ai soci richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Peraltro, poiché la norma in esame prevede un termine diverso (i.e. 5 giorni) nei casi in cui l'assemblea sia stata convocata ex artt. 2446 e 2447 del codice civile, nonché 104, comma 2, del Tuf, pare opportuno utilizzare una dizione più flessibile che possa conformarsi anche ad eventuali futuri interventi legislativi.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 2366, comma 2, secondo periodo, del codice civile e 125-bis, comma 1, del Tuf, che, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, disciplina specifiche modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (sembrerebbe superato, in particolare, l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), pare opportuno far decorrere il termine entro il quale richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dalla

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili.

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare:

- **le condizioni che legittimano l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea;**
- **le modalità ed i termini entro cui la comunicazione per l'intervento in assemblea deve essere fatta pervenire alla società.**

pubblicazione del relativo avviso di convocazione sul sito internet della società.

Il nuovo art. 83-sexies del Tuf, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 27/2010, modifica radicalmente la disciplina dell'intervento in assemblea, adottando un sistema in base al quale:

- **la legittimazione alla partecipazione assembleare si acquisisce in forza delle evidenze contabili risultanti, presso l'intermediario che detiene il *dossier* titoli dell'azionista, in un momento anteriore allo svolgimento dell'assemblea (i.e. il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto anteriore all'assemblea: c.d. *record date*);**
- **le vicende traslative riguardanti l'azione (ad esempio la vendita) successive alla *record date* non incidono sul diritto di intervenire in assemblea;**
- **le azioni non possono essere assoggettate a vincoli di indisponibilità anteriormente alla data fissata per l'assemblea;**
- **vengono previsti nuovi termini (i.e. la fine del terzo giorno di mercato aperto anteriore all'assemblea, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento) per l'inoltro da parte dell'intermediario della comunicazione attestante la legittimazione all'intervento;**
- **il mancato rispetto dei predetti termini non preclude la partecipazione all'assemblea allorquando la comunicazione anzidetta sia comunque pervenuta alla società prima dell'inizio dei lavori assembleari.**

Alla luce di quanto precede, si renderebbe necessario:

- **modificare il riferimento al termine per l'inoltro della comunicazione attestante la legittimazione all'intervento;**
- **eliminare il secondo periodo della clausola in**

esame, che sancisce l'indisponibilità delle azioni "fino a che l'assemblea abbia avuto luogo".

La complessità del sistema introdotto dalla novella legislativa, i cui dettagli dovranno in ogni caso essere circostanziati in sede di avviso di convocazione (cfr. art. 125-bis del Tuf), nonché l'eventualità che nuovi interventi legislativi o regolamentari modifichino le modalità per l'esercizio del diritto di intervento, suggeriscono di non appesantire la disposizione statutaria in esame e fanno quindi propendere per una riformulazione complessiva della clausola che preveda un riferimento alla normativa vigente.

Art. 9 - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

Art. 9 - Ogni azionista, nel rispetto **della vigente normativa di legge e regolamentare**, può farsi rappresentare in assemblea: **la delega deve essere fatta pervenire alla società, anche tramite notifica elettronica, mediante posta certificata con firma digitale, ovvero con le altre modalità ed entro i termini indicati nel sito internet della società e nell'avviso di convocazione.**

La direttiva 2007/36/CE – che ha ispirato la novella legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 27/2010 – impone agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli alla possibilità di farsi rappresentare in assemblea che non siano legati alla capacità di agire del rappresentante.

Alla luce di quanto sopra, il legislatore nazionale ha dettato una normativa nel complesso finalizzata ad agevolare il conferimento della rappresentanza: in quest'ottica si inserisce anche la figura del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" di cui all'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998, che – salvo diversa disposizione dello statuto – deve essere obbligatoriamente nominato anteriormente ad ogni singola assemblea.

L'adeguamento al mutato contesto normativo impone pertanto di eliminare la restrizione al conferimento della delega contenuta nel primo comma dell'art. 9 e rappresentata dalla necessaria appartenenza del rappresentante alla compagine sociale: il significativo allargamento del novero dei potenziali rappresentanti, derivante dalla modifica proposta, garantisce in modo adeguato e conforme alla normativa vigente il diritto del socio a farsi rappresentare in assemblea.

Da ultimo, si rileva che, in conformità all'art. 135-novies del Tuf, occorre indicare nello statuto almeno

una modalità di notifica elettronica della delega che il socio ha facoltà di utilizzare. In considerazione della complessità delle questioni tecniche connesse all'operatività di un siffatto sistema ed al costante progresso tecnologico delle modalità di trasmissione elettronica dei documenti, si ritiene opportuno che, fermo l'inserimento a livello statutario di una previsione a tal riguardo, le specifiche modalità di inoltro elettronico della delega siano indicate nel sito internet della società ed inserite nell'avviso di convocazione.

L'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 27/2010 ha aggiunto un nuovo ottavo comma all'art. 2372 del codice civile, il quale, con riguardo alle società quotate, introduce una deroga ai limiti alla rappresentanza contenuti nei commi quinto e sesto del medesimo art. 2372 del codice civile. In forza di quanto precede d'ora innanzi – e sia pure nel rispetto delle cautele introdotte dall'art. 135-decies del Tuf in tema di conflitto di interessi del rappresentante – deve considerarsi consentito il conferimento della delega *“agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, alle società da essa controllate ed agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste”*: si propone, pertanto, l'eliminazione del divieto di conferimento della delega ai soggetti anzidetti.

La rappresentanza non può essere conferita **agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né** alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

La rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si

prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Ciascun socio - la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato - può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare:

- la quota minima di partecipazione richiesta, anche congiuntamente, per la presentazione delle liste, che devono essere sottoscritte dai soci presentatori;
- il momento rilevante ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste;
- le modalità ed i termini entro i quali le liste devono essere depositate presso la società;
- le modalità ed i termini entro i quali la documentazione comprovante la legittimazione alla presentazione delle liste deve essere fatta pervenire dall'intermediario incaricato alla società;
- le modalità ed i termini entro i quali la società mette a disposizione del pubblico le liste.

La quota minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

Il nuovo primo comma-bis, dell'art. 147-ter del Tuf modifica la tempistica del deposito delle liste dei candidati alla carica di amministratore (ora anticipato a 25 giorni prima dell'assemblea) ed introduce un ulteriore termine (21 giorni prima dell'assemblea) che rileva sia ai fini della prova della titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste, sia ai fini della messa a disposizione del pubblico delle medesime.

Come per altri articoli dello statuto, appare opportuno procedere ad una complessiva riformulazione della clausola, che consenta di recepire automaticamente eventuali ulteriori modifiche normative.

La modifica è dovuta al disposto dell'art. 147-ter del Tuf, che prevede la possibilità per il socio proponente di fornire la prova della legittimazione a presentare la lista anche in un momento successivo al deposito della stessa.

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;
- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;
- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo

con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di

con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza **prescritti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti** deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di

Alla luce del continuo variare delle implicazioni connesse al concetto di indipendenza a seconda che si abbia riguardo alla disciplina dettata dal legislatore o dai codici di comportamento, si ritiene opportuno precisare che, in conformità all'art. 147-ter, comma 4, del Tuf, la nozione di indipendenza rilevante ai fini di un'eventuale decadenza dall'incarico di amministratore è unicamente quella prevista dalla legge.

indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

Art. 15 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni e determinandone gli emolumenti in conformità alle politiche di remunerazione approvate

indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

Art. 15 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni e determinandone gli emolumenti in conformità alle politiche di remunerazione approvate

dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 17;

- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;
- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c.c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del

dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 17;

- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;
- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c.c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del

Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 16 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri, il presidente e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 16 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri, il presidente e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di delega:

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la nomina del direttore generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

Art. 17 - All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso annuale spettante agli amministratori, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di delega:

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la nomina del direttore generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

Art. 17 - All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso annuale spettante agli amministratori, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da

rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari.

In conformità alle politiche di remunerazione di cui al comma che precede, ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive spetta, inoltre, la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto.

rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari.

In conformità alle politiche di remunerazione di cui al comma che precede, ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive **può essere attribuito**, inoltre, **un ulteriore compenso collegato ai risultati conseguiti dalla società**.

L'adozione a livello di Capogruppo di specifici sistemi di retribuzione incentivante, destinati a confluire nel documento recante le politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, suggerisce l'opportunità di eliminare l'ultimo inciso della clausola che prevedeva l'attribuzione agli amministratori con funzioni esecutive della quota di utili indicata dall'art. 31 dello statuto.

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 19 - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Art. 20 - Il presidente o chi ne fa le veci:
- rappresenta legalmente la società in giudizio e

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 19 - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Art. 20 - Il presidente o chi ne fa le veci:
- rappresenta legalmente la società in giudizio e

negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;

- presiede le riunioni del consiglio, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato - o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata - ovvero dai consiglieri di amministrazione;
- in caso d'urgenza può assumere, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, eventuali provvedimenti nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

Art. 21 - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma precedente, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del

negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;

- presiede le riunioni del consiglio, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato - o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata - ovvero dai consiglieri di amministrazione;
- in caso d'urgenza può assumere, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, eventuali provvedimenti nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

Art. 21 - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma precedente, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge.

collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

In particolare, il collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Il collegio sindacale accerta, inoltre, l'efficacia, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del

Alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 e con finalità di maggiore chiarezza e immediatezza, l'articolo è stato integrato con la descrizione puntuale dei compiti e dei poteri del collegio sindacale previsti dalla normativa vigente.

caso, gli opportuni interventi correttivi, avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda

Il collegio sindacale vigila sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti d'interesse e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il collegio sindacale segnala al consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

Il collegio sindacale effettua all'assemblea proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio dei sindaci può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti

organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, nonché sull'andamento generale dell'attività sociale.

I sindaci riferiscono, in occasione della approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

I sindaci assistono alle adunanze dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

Il collegio sindacale riferisce dell'attività svolta, fornisce dati e notizie sulla società e presta la propria collaborazione al consiglio di sorveglianza della Capogruppo per consentire allo stesso di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività del Gruppo di sua competenza.

Al collegio sindacale sono attribuite le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In particolare vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale.

Spettano altresì al collegio sindacale tutte le attribuzioni allo stesso assegnate dalla normativa, primaria e secondaria, tempo per tempo vigente.

Prevvia comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Art. 23 - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità,

Prevvia comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Art. 23 - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità,

onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;

- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;

- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

Art. 24 - L'assemblea ordinaria nomina, secondo

Art. 24 - L'assemblea ordinaria nomina, secondo

le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ha diritto a presentare una lista ogni socio che - anche congiuntamente ad altri soci - al momento della presentazione della stessa, sia titolare di una quota di partecipazione almeno pari a quella prevista dall'art. 13, comma 4, del presente statuto. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di controllo.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di

le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per la presentazione delle liste si applica l'art. 13, comma 4, del presente statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di

L'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 27/2010 prevede l'applicabilità delle novità introdotte dall'art. 147-ter, comma 1-bis, del Tuf anche alla procedura di nomina dei membri dell'organo di controllo. Alla luce delle modifiche apportate all'art. 13, l'adeguamento statutario al mutato contesto normativo sembra potersi limitare:

- **alla sostituzione del quarto comma dell'art. 24 con un richiamo al modificato art. 13, comma 4, dello statuto;**
- **alla modifica dell'*incipit* del sesto comma dell'art. 24.**

società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma precedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal

società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositate:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma precedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal

Modifica dell'incipit per le motivazioni sopra illustrate.

caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso assume altresì la presidenza del collegio.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti

caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso assume altresì la presidenza del collegio.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti

(sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 25 - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

DIREZIONE

Art. 26 - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, nominati dal consiglio di amministrazione.

(sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 25 - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

DIREZIONE

Art. 26 - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

Art. 27 - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

Art. 28 - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Art. 29 - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

TITOLO IV

BILANCIO UTILI E PERDITE

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

Art. 27 - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

Art. 28 - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Art. 29 - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

TITOLO IV

BILANCIO UTILI E PERDITE

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

0,5% (ovvero la diversa percentuale, ove inferiore, che sarà approvata dall'assemblea dei soci in conformità alle politiche di remunerazione di cui all'art. 17) a favore dei componenti del consiglio di amministrazione aventi funzioni esecutive, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi dell'art. 17;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93,5% (ovvero la quota residua superiore) agli azionisti.

Art. 32 - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

TITOLO V

SCIoglimento della società

Art. 33 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

Legenda:
grassetto

modifiche proposte

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

94% agli azionisti.

Art. 32 - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

TITOLO V

SCIoglimento della società

Art. 33 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

La modifica apportata all'art. 17, comma 3, dello statuto e, in particolare, la variazione del sistema di retribuzione incentivante riconosciuta agli amministratori esecutivi (i.e. eliminazione della quota di utile di esercizio fino ad ora destinata agli *executive directors*), impone di apportare i necessari correttivi allo schema di ripartizione previsto dalla clausola in esame.

Signori Azionisti,

il collegio sindacale ha esaminato le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2010.

Le modifiche proposte hanno essenzialmente la finalità di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 che ha recepito la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate e del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la Direttiva 2006/43/CE in tema di revisione dei conti annuali e consolidati.

Inoltre, si sono recepite nello statuto le indicazioni della Capogruppo in tema di politiche remunerative, ed infine si sono riformulate alcune clausole a fini di maggiore chiarezza.

Riguardo la prima Direttiva (2007/36/CE) si propone la modifica:

- dell'art. 7 sulla soglia per la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza;
- dell'art. 8 sulla richiesta di integrazione dell'o.d.g. da parte della minoranza, e sulla disciplina degli interventi in assemblea;
- dell'art. 9 eliminando il vincolo che il socio debba farsi rappresentare da altro socio, e limitando il divieto di rappresentanza alla sola società di revisione;
- dell'art. 13, riformulato, a fini semplificatori, facendo riferimento alla disciplina vigente in tema di regole per la presentazione di liste (per l'elezione di amministratori e sindaci).

Per quanto concerne l'altra Direttiva (2006/43/CE), in tema di revisione dei conti annuali e consolidati, premesso che il D.Lgs. 39/2010, che l'ha attuato, identifica (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale come la nostra) nel collegio sindacale il "comitato per il controllo interno", e che l'attuale statuto è coerente con la nuova disciplina (e non avrebbe, per sé, bisogno di modifiche), si è ritenuto opportuno integrare l'art. 22 precisando in modo ancora più analitico e puntuale funzioni e poteri del collegio sindacale, sempre con riferimento alle previsioni normative.

Per quanto riguarda le altre modifiche, si è variato l'art. 13, comma 13, in tema di amministratori indipendenti facendo riferimento alla nozione di indipendenza prevista dalle disposizioni "tempo per tempo vigenti", in ragione della continua evoluzione sul punto delle norme di diritto comune e del T.U.F. (art. 147-ter), in modo di recepirne automaticamente eventuali modifiche.

Infine, in linea con l'indirizzo formulato dalla Capogruppo, si propone la modifica dell'art. 17, ult. cpv. e dell'art. 31 prevedendo che l'eventuale attribuzione agli amministratori con funzioni esecutive di un' "ulteriore compenso", sia una facoltà riservata all'assemblea dei soci senza più riferimento alla ripartizione (di una quota) degli utili (come invece in precedenza previsto dall'art. 31).

Per queste ragioni il Collegio esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

Bergamo, 29 novembre 2010 - 7 dicembre 2010

IL COLLEGIO SINDACALE